



**TRIBUNALE DI UDINE**

**N. 131/2019 R.G.**

**Il Giudice**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.6.2019;  
letti gli atti e i documenti di causa;  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA EX ART. 702 BIS C.P.C.**

Letta la sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 3/98 dd. 14.4.1997;  
letta la sentenza del Tribunale di Trieste n. 90/16 dd. 10.2.2016;  
letto il decreto di correzione del Tribunale di Trieste dd. 19.1.2017;  
ritenuto che le due sentenze hanno per oggetto beni immobili diversi: la prima ha per oggetto l'accertamento della proprietà del bene - peraltro solo in via incidentale rispetto alla domanda principale di risarcimento dei danni – di *“esclusivamente quella porzione [del mappale 53] interessata dalla realizzazione, a opera della Regione, “di un porticciolo d’attracco per la nautica minore in zona Casoni e di un parcheggio a servizio del medesimo” (pag. 1 dell’atto di citazione), la quale venne considerata “parte della laguna e quindi del Demanio marittimo” (pag. 8 della sentenza di primo grado) e quindi sottratta al diritto di proprietà privata allegato dalla Bertelli”* (così a pag. 6 sentenza n. 90/16); la seconda ha per oggetto, invece, l'accertamento – in via principale – della proprietà *“di altra porzione dell’originario mappale 53, segnatamente costituita dall’immobile “ in Comune di Lignano Sabbiadoro identificato al Catasto Terreni Foglio n. 44, Mappali n. 1511 e n. 1512 (già parte del più ampio mappale n. 53...) della superficie catastale di ha 00.31.27” (conclusioni in atto di citazione), il quale è stato espressamente individuato come distinto, anche fisicamente, dal bene cui attiene il primo giudizio risarcitorio.”* (così a pag. 7 sentenza n. 90/16); rilevato inoltre che, come già motivato nella predetta sentenza, *“Ben chiara ed esplicita quindi è la distinzione tra l’immobile oggetto del giudizio conclusosi con la sentenza di rigetto della pretesa risarcitoria da un lato (porzione di circa mq. 17.000 del mappale 53 interessata dal porticciolo e dal parcheggio) e quello (significativamente individuato, per esclusione, nelle porzioni che “residuarono” dopo la costruzione del porticciolo, e catastalmente corrispondente ai mappali 1511, 1512 e 1528 dedotto nella presente causa dall’altro (vedi anche le conclusioni precisate nella prima memoria ex art. 183, VI co c.p.c. in cui viene ribadito, in modo esplicito, che l’accertamento richiesto attiene al bene immobile “identificato al Catasto Terreni Foglio n. 44, Mappali n. 1511*



della superficie catastale di mq. 11, n. 1528 della superficie catastale di mq 370 e n. 1512 per la superficie catastale residua, rispetto alla complessiva di mq 2746, operata previamente l'esclusione dell'area già trasformata a parcheggio pubblico ed oggetto del giudicato innanzi menzionato”).”

(così pag. 7 e 8 sentenza n. 90/16);

rilevato infine che tali conclusioni sono state confermate anche dalla c.t.u. disposta nel giudizio di cui alla citata sentenza n. 90/16 (cfr. pag. 8 e 14 sentenza n. 90/16);

ritenuta pertanto infondata l'eccezione preliminare di contrasto tra giudicati;

ritenuto che la ricorrente Andretta Anna è proprietaria del bene immobile identificato al Catasto Terreni del Comune di Lignano Sabbiadoro al foglio 44, mappale 1528 giusta primo alinea del dispositivo della sentenza n. 90/16;

ritenuto che pertanto alla ricorrente sono inopponibili gli atti concessori relativi all'utilizzo e al godimento di detto bene, giusta quinto alinea del dispositivo della sentenza n. 90/16;

ritenuta quindi fondata la domanda di rilascio dei beni immobili di cui al Foglio 44, mappale n. 1528 del Comune di Lignano Sabbiadoro, via Lagunare n. 37, come da planimetria di cui al doc. 26 – 27 di parte ricorrente, stante l'occupazione *sine titulo* del resistente Bertozzo Antonio;

ritenuto che la domanda di pagamento dell'indennizzo per l'utilizzo abusivo del bene ex art. 278 c.p.c. non è fondata;

ritenuto infatti che la stessa non è supportata da alcuna prova in ordine all'effettiva lesione del patrimonio della ricorrente (ad es. per mancata locazione o per mancato altro vantaggioso utilizzo del bene o, ancora, per mancata vendita a prezzo favorevole), non potendosi desumere il danno *in re ipsa* (cfr. sul punto la recentissima Cass. civile, sez. III, 24.4.2019 n. 11203);

ritenuta infondata la domanda riconvenzionale di pagamento di opere ex art. 936 c.c., non avendo parte resistente né allegato né tanto meno offerto prova di alcuna opera in tal senso;

visto l'atto di citazione di terzo (doc. 1 di parte terza chiamata);

preso atto che alcuna domanda è stata rivolta dal resistente ai terzi da lui evocati in giudizio;

ritenuto pertanto che gli stessi vanno tenuti indenni delle spese relative alla loro costituzione;

ritenuto che la soccombenza di parte convenuta impone la condanna alla rifusione delle spese alla ricorrente;

### **P.Q.M.**

1. In accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna Bertozzo Antonio al rilascio immediato dell'immobile di cui al Foglio 44, mappale 1528 del Catasto Terreni del Comune di Lignano Sabbiadoro di proprietà di Andretta Anna;
2. Rigetta tutte le altre domande ed eccezioni;



3. Condanna il resistente Bertozzo Antonio alla rifusione alla ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge, oltre euro 286,00 per spese anticipate;
4. Condanna il resistente Bertozzo Antonio alla rifusione ai terzi chiamati delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.500,00, oltre accessori di legge.

**Si comunichi.**

Udine, 15/07/2019

**Il Giudice**

(dr.ssa Giovanna Mullig)

